



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Disabile: diritto al parcheggio riservato sotto casa

Autore: Redazione | 25/08/2019



Parcheggio personalizzato vicino al portone: quando è possibile ottenere le strisce gialle e quali presupposti (patente, pass invalidi, ecc.) bisogna possedere.

Uno dei tuoi genitori vive con te da diverso tempo perché divenuto disabile e riconosciuto tale, da una commissione medica, ai sensi della legge 104. Sono ormai passati numerosi anni da quando gli è scaduta la patente: non l'ha più rinnovata non avendo più possibilità di guidare e di deambulare in modo

autonomo. Del resto, sei tu a prenderti cura di lui giorno e notte e a trasportarlo là dove v'è necessità. Succede spesso che, quando torni a casa con lui in auto, non puoi parcheggiare sotto il portone perché i posti sono sempre occupati, né puoi lasciarlo da solo ad aspettarti, non avendo la stabilità fisica e la capacità di rimanere in piedi per molto tempo. Così hai presentato al Comune una richiesta di un **parcheggio riservato sotto casa**. La tua richiesta, tuttavia, è stata rifiutata perché – così ha sostenuto il funzionario di turno – tuo padre non ha più la patente, requisito necessario per poter vantare il diritto a un **posto auto per disabili “personalizzato”**.

Ti sembra un'ingiustizia. Proprio il fatto di non possedere la licenza di guida è sintomo della sua dipendenza e di una palese incapacità a deambulare. È davvero come ti hanno detto al Comune oppure c'è possibilità di fare ricorso? Esiste, per il **disabile, il diritto al parcheggio riservato sotto casa?** La questione è stata affrontata proprio di recente da una sentenza del Tar Lazio **[1]**.

La pronuncia è la scusa per tornare su un tema sensibile e delicato, specie di questi tempi in cui i problemi della terza età e dell'assistenza agli anziani si stanno ponendo in modo categorico e prepotente. Dall'altro lato, c'è anche la necessità di riservare parcheggi liberi in centri urbani ormai sempre più intasati e invivibili. Dove sta la via di mezzo? Ecco cosa hanno detto, in proposito, i giudici amministrativi.

Parcheggi disabili

Esistono due tipi di **parcheggi riservati ai disabili**:

- **quelli generali**, utilizzabili da chiunque sia in possesso del pass “invalidi”, purché questo sia esposto sul cruscotto del veicolo in modo visibile;
- **quelli personali**, ossia riservati a un soggetto particolare, che non possono essere occupati da altre vetture, neanche da parte di chi trasporta un disabile.

Entrambi gli spazi sono contrassegnati dalle **strisce gialle**, ma chi viola il primo divieto incorre in una semplice sanzione amministrativa:

- da euro 40 a euro 164 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote;
- da euro 85 a euro 338 per i restanti veicoli; in più è prevista la

decurtazione di due punti dalla patente).

Chi, invece, occupa lo spazio riservato specificamente a un disabile (individuato con nome e cognome dall'ordinanza del Comune) commette un **reato**, quello di «violenza privata» **[2]**.

Diritto al parcheggio riservato per disabili

Chi non può deambulare ed è riconosciuto **disabile**, ha **diritto al parcheggio riservato sotto casa** anche se non ha la patente. Lo ha chiarito il Tar Lazio nella recente sentenza. Anzi, a ben vedere, non si tratta di un vero e proprio diritto perché l'istanza è comunque soggetta a un vaglio di opportunità da parte del sindaco. Quel che però è importante sapere è che l'assenza della patente non può costituire, da sola, un motivo di diniego.

Per **ottenere un parcheggio disabili personalizzato** è necessario disporre già del [pass invalidi](#) riconosciuto ai sensi della legge 104 e, quindi, sottoporsi alla **visita medica** prevista dalla normativa in materia di tutele ai portatori di handicap. È, quindi, necessario che il richiedente abbia:

- una riduzione temporanea della **capacità di deambulazione** per infortunio o per una patologia;
- oppure un'assenza totale di autonomia funzionale e necessita di continua assistenza per andare in un luogo di cura.

Il secondo requisito per ottenere un **parcheggio disabili riservato sotto casa** è essere **proprietari di un'auto**, indipendentemente dal fatto che a guidarla sia un'altra persona, magari un familiare.

La **richiesta di parcheggio disabili** vicino a casa è **gratuita** e va presentata al Comando di Polizia municipale con [questo modulo](#).

Leggi anche [Parcheggio disabili vicino casa](#).



A questo punto, sarà il Comune a valutare se concedere o meno lo spazio richiesto. La semplice sussistenza dei predetti requisiti non assegna un diritto assoluto ed automatico: l'**interesse del disabile** deve essere, infatti, bilanciata con gli interessi pubblici. In pratica, il sindaco non è obbligato ad accogliere la richiesta ma deve valutarla nel merito, secondo la propria discrezionalità. Egli ha, quindi, un'ampio potere ma - come per tutti gli atti amministrativi - l'eventuale **diniego** va opportunamente motivato, altrimenti è illegittimo e può essere impugnato dinanzi al Tar.

Il sindaco emette l'ordinanza con cui concede lo spazio riservato "*ad personam*" solo nelle **zone urbane ad alta densità di traffico**. Non è possibile presentare la richiesta se esistono già le condizioni per la sosta del veicolo in spazi interni al luogo di residenza (per esempio un cortile condominiale o un garage di proprietà).

Disabile senza patente con parcheggio personalizzato sotto casa

Nella sentenza in commento, viene specificato che anche il disabile che non ha la patente ha diritto a vedersi riconoscere il parcheggio riservato vicino a casa: l'unico presupposto per la concessione del posto auto, infatti, è la **particolare condizione di invalidità della persona richiedente**, mentre l'abilitazione alla guida costituisce soltanto un requisito eventuale della fattispecie.

Dalla normativa quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap **[3]** emerge che il disabile può ottenere la personalizzazione del parcheggio a prescindere dal possesso della **patente**: sarebbe discriminatorio fare distinzioni a seconda del tipo di patologia di cui è affetto il richiedente.

Note

[1] Tar Lazio, sent. n. 9556/19 del 18.07.2019. **[2]** Cass. civ. sent. n. 17794/2017.
[3] Art. 381 punto 5 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada; art. 188 codice della strada: legge n. 104/92.